



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente
dr.ssa **Amina Simonetti** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **27323/2017** R.g. promossa da:

ANGELA RAVERA (c.f. RVRNGL75E50D969I), elettivamente domiciliata presso il
procuratore e difensore avv. Raffaele GIORDANO

attrice, opponente

contro

ANGELA MARIA FODERA' (c.f. FDRNLM68D61F061X), elettivamente domiciliata
in Milano presso il procuratore e difensore avv. Pietro BERZAGHI

convenuta, opposta

CONCLUSIONI

Per ANGELA RAVERA:

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e premesse le declaratorie di legge e del caso:

IN VIA PRELIMINARE:

Respingere, ove richiesta, l'avversaria istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque dovendo considerarsi la stessa di pronta soluzione e non sussistendo in ogni caso i presupposti previsti dalla legge, per le motivazioni svolte in parte narrativa del presente atto;

IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE E GRADATA:

Accertare e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale avversaria, "*nel merito, in via riconvenzionale*" di "*risoluzione del contratto di mandato ai sensi dell'art. 1453*



e ss. c.c. per inadempimento di non scarsa importanza imputabile a Angela Ravera o, in via subordinata, di accertamento e dichiarazione di revoca dello stesso mandato”;

- Accertare e per l'effetto dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ex art. 23 c.p.c., in favore del Tribunale di Alessandria, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, da ritenersi per tale motivo nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace;

- Dichiarare la nullità/ inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto provvedere alla sua revoca, stante l'incompetenza del Giudice adito a dirimere la controversia, in forza della eccezione di compromesso di arbitrato irrituale di cui alla pregressa narrativa;

- Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per difetto di legittimazione passiva in capo alla odierna opponente.

NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:

Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per l'occorrenza prescrizione del diritto azionato in via monitoria, di cui all'art. 2949 comma I cod. civ.

IN OGNI CASO, NEL MERITO:

Revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande avversarie, perché infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui alla pregressa narrativa.

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA di legge e CPA 4% sulle predette

Per ANGELA MARIA FODERA':

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di quanto dedotto in atti e a verbale e rigettata ogni eventuale istanza contraria, così giudicare:

nel merito, in via principale: *rigettare integralmente l'opposizione proposta da Angela Ravera avverso il decreto ingiuntivo n. 6751, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 10.3.2017, e, per l'effetto, confermare il medesimo decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della convenuta opposta alla restituzione della somma di €. 10.000,00 indebitamente versata in data 4.7.2007 all'attrice opponente, per i motivi dedotti in atti (titolo inesistente ab origine o, in subordine, inesistenza sopravvenuta del titolo, per mutuo dissenso ex art. 1372 c.c.), e, per l'effetto, condannare ex art. 2033 c.c. Angela Ravera (c.f.: RVR NGL 75E50 D969I), nata a Genova il 10 maggio 1975 e residente in (15060) Castelletto d'Orba (AL), Località Riofreddo n. 10, al pagamento in favore di Angela Maria FODERA' (c.f.: FDR NLM 68D61 F061X), nata a Mazara del Vallo (TP) il 21 aprile 1968 e residente in (20152) Milano, Via Giuseppe Monti n. 5/B, della somma stessa di €. 10.000,00, oltre agli interessi legali dal 4 luglio 2007 fino al saldo effettivo;*

nel merito, in via subordinata riconvenzionale:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse accertare la conclusione di un contratto di mandato tra Angela Maria Foderà e Angela Ravera avente ad oggetto l'obbligazione a carico di Angela Ravera di versare in favore di Salute e Benessere s.r.l. e in nome e per conto di Angela Maria Foderà la somma di €. 10.000,00 ricevuta in data 4.7.2007, accertare e dichiarare che la sig.ra Angela Ravera non ha adempiuto all'obbligazione suddetta e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del suddetto contratto di mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. c.c. per inadempimento di non scarsa importanza imputabile a Angela Ravera o, in via subordinata, accertare e dichiarare la revoca dello stesso mandato da parte di Angela Maria Foderà (revoca effettuata con lettera raccomandata ricevuta in data 25.7.2012 o, in subordine, con ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. n. 8412/2017 notificato in data 11.4.2017 o, in ulteriore subordine, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data 29.11.2017) e, in ogni caso, condannare Angela Ravera (c.f.: RVR NGL 75E50 D969I), nata a Genova il 10 maggio 1975 e residente in (15060) Castelletto d'Orba (AL), Località Riofreddo n. 10, al



pagamento in favore di Angela Maria Foderà (c.f.: FDR NLM 68D61 F061X) della somma di €. 10.000,00, oltre agli interessi legali dal 4 luglio 2007 fino al saldo effettivo.

In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di lite, di cui si chiede la distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore dell'Avv. Pietro Berzaghi che se ne dichiara antistatario.

In via istruttoria:

I) Anzitutto, la convenuta chiede l'ammissione di tutti i capitoli di prova per **testimoni** già articolati nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. depositata in data 19.3.2018 (capitoli di prova contrassegnati dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q) e per i motivi ivi indicati.

Si indicano come testimoni da interrogare, sui capitoli di prova sopra indicati, le seguenti persone (già indicate nella suddetta memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 19.3.2018): sig. Francesco Basile, domiciliato presso la sede legale di Salute e Benessere s.r.l. (in qualità di A.U. della stessa), solo sul capitolo di prova lett. a); dott. Paolo Savarro, con studio in Tortona, Viale della Repubblica n. 48, e dott. Vittorio Savarro, con studio in Tortona, Viale della Repubblica n. 48, entrambi sui restanti capitoli di prova.

II) In secondo luogo, ordinarsi ex art. 210 e ss. c.p.c., a Salute e Benessere s.r.l. (c.f.: 02170420067), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Tortona in Corso Repubblica n. 48, e/o alla sig.ra Angela Ravera (nella qualità di socia al 90% di Salute e Benessere s.r.l.) e/o al Dott. Vittorio Savarro (nella qualità di commercialista della Società, presso il quale sono conservate le scritture contabili), con studio a Tortona in Corso Repubblica n. 48, di depositare, come già richiesto dalla convenuta opposta nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. depositata in data 19.3.2018 e per i motivi ivi indicati:

a) le schede contabili e le pagine del libro giornale portanti le registrazioni contabili relative al conto patrimoniale "finanziamento soci" riguardanti l'anno 2007, su cui verte il presente giudizio.

b) gli avvisi di convocazione delle suddette assemblee di Salute e Benessere s.r.l. del 1.1.2008, 21.5.2008, 30.11.2008, 31.12.2008, 2.1.2009, 12.2.2009 e 31.12.2009 (asseritamente) inviati ad Angela Maria Foderà e da conservare a cura della Società, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e dell'art. 16 dello Statuto di Salute e Benessere s.r.l.;

c) i verbali delle medesime suddette assemblee del 1.1.2008, 21.5.2008, 30.11.2008, 31.12.2008, 2.1.2009, 12.2.2009 e 31.12.2009, completi dell'identificazione dei soci presenti ex art. 2479-bis c.c. e delle eventuali deleghe scritte, da conservare ex art. 2479-bis c.c. ed ex art. 16 dello Statuto di Salute e Benessere s.r.l.

III) In terzo luogo, dichiararsi l'ammissibilità dei documenti depositati dalla convenuta opposta in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. depositata in data 19.3.2018 (**docc. da n. 8 a n. 27**)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che nel ricorso per decreto ingiuntivo del 20/2/2017 che, accolto dal giudice del monitorio con decreto n. 6751/2017 del 23.02 - 10.03.2017, costituisce la domanda



originaria che regge il presente giudizio, Angela Maria FODERA' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla circostanza che:

- dopo la costituzione in data 28/5/2017 della società (nella quale le parti sono socie in ragione del 90% l'attrice e 10% la convenuta), la socia di maggioranza e amministratrice Angela RAVERA le avrebbe *“proposto (...) di aumentare la quota di partecipazione in SALUTE E BENESSERE s.r.l.”*
- e che ella avrebbe quindi versato il 4/7/2017 *“alla dott.ssa Angela RAVERA la somma di € 10.000,00 quale pagamento anticipato del prezzo per l'acquisto di una quota di partecipazione nella Salute e Benessere s.r.l. pari al dieci per cento, da stipularsi in seguito”* mediante assegno bancario tratto a favore della RAVERA personalmente e da essa incassato¹
- ragion per cui, non avendole poi la RAVERA mai trasferito detta quota, tale versamento sarebbe *“rimasto privo di causa giustificativa”* e andrebbe restituito a titolo di indebito oggettivo con gli interessi dalla sua data;

B. che la opponente, nella citazione in opposizione (e quindi nella sua risposta al ricorso monitorio), oltre a svolgere le eccezioni preliminari su cui *infra*, ha nel merito

- contestato la sussistenza di un accordo quale quello dedotto dalla FODERA'
- e sostenuto trattarsi piuttosto di un versamento effettuato dalla convenuta *“a titolo di finanziamento e/o versamento a fondo perduto in favore di Salute e Benessere”* e quindi solo da essa eventualmente rimborsabile,
- come del resto sarebbe confermato dall'immediato riversamento di tale importo sul conto corrente sociale da parte di essa attrice² *“proprio nei giorni immediatamente successivi al versamento dell'assegno per cui è causa, depositando sul c/c di Salute e Benessere la somma di € 7.500 in data 09.07.2007 tramite assegno (allegato n. 2), e di € 9.000 (allegato n. 3) in data 10.07.2007 in contanti”*;

¹ Cfr. doc. 2 conv.

² Che ha documentato di aver finanziato di tasca propria la SALUTE E BENESSERE s.r.l. per il ben maggior importo complessivo di oltre 236.000 €: cfr. pagg. 2- 3citazione e docc. 4 – 25 att.



RILEVATO

C. che la FODERA' ha replicato in comparsa di risposta

a) ribadendo la tesi già esposta nel ricorso monitorio, vale a dire che *“in data 4 luglio 2007 la convenuta opposta [aveva] versato alla dott.ssa Angela Ravera un assegno di € 10.000,00 quale pagamento anticipato del prezzo per il successivo acquisto di una (ulteriore) quota di partecipazione nella società Salute e Benessere S.r.l. pari al dieci per cento, mai stipulato dalle parti”*

b) ed anzi desumendo dalla stessa opposizione, e in particolare dalla contestazione della RAVERA *“di avere mai ‘proposto alla Sig.ra Angela Maria Foderà di aumentare la quota di partecipazione in Salute e Benessere’, e tantomeno di avere raggiunto alcun accordo –neppure preliminare- sul punto”,* esser *“pacifico (...) che il versamento ad Angela Ravera è indebito”*,

c) chiamando a sostegno l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“il fondamento della ripetizione dell'indebito consiste, infatti, nell'assenza di un rapporto giuridico tra le parti”*, e ciò sia *“perché il vincolo non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (argomento desumibile da Cass. n. 12794/2012, in motivazione) (Cass. Civ. Sez. III n. 13207/2013)”*

d) e in aggiunta comunque

- contestando di aver mai dato incarico ad Angela Ravera di versare la somma di € 10.000 in favore della società (mandato di cui ha chiesto, in via riconvenzionale subordinata, la risoluzione o l'accertamento dell'intervenuta revoca)
- ed evidenziando come l'assegno in questione fosse stato personalmente intestato ad Angela Ravera e da questa altrettanto personalmente incassato su di un proprio conto corrente,



- laddove se l'intenzione fosse stata quella di finanziare Salute e Benessere il versamento -come del resto in altre successive occasioni³- sarebbe avvenuto direttamente a favore della società;

D. che, rigettata -anche sull'esplicito rilievo della mancata proposizione della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di quota dedotto dalla FODERA⁴- la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. la RAVERA ha controreplicato nella sua memoria del 23/1/2018 alle affermazioni fatte in comparsa di risposta dalla convenuta producendo:

- quale documento n. 27, copia per estratto del bilancio 2008 di Salute e Benessere S.r.l., ove tra le passività risultava un debito per “*finanziamento soci*” di complessivi € 100.511,00 (il cui “*10% corrisponde alla somma di € 10.000 di cui all'assegno per cui è causa*”)
- e quale documento n. 28), copia del verbale dell'assemblea del 30.11.2008, nella quale i soci avevano rinunciato alla “*restituzione del finanziamento soci*” allo scopo “*di incrementare la riserva facoltativa con il finanziamento soci già esistente*”;

E. che viceversa nella sua memoria del 25/1/2018 la FODERA' ha per la prima dedotto a sostegno della *condictio indebiti* esperita:

- che il versamento di €. 10.000,00 in questione era stato effettuato “*fin dall'origine in mancanza di un accordo contrattuale, anche solo preliminare, e prima dell'assunzione di obbligazioni a carico delle due parti*”
- le quali non avevano in realtà mai raggiunto un accordo *ex art. 1325, n. 1), c.c.*, non intendendo “*vincolarsi contrattualmente in quella fase, ma (...) in un secondo momento (che non venne mai più, in seguito)*”

³ Non risultano agli atti per la verità, a differenza che per la RAVERA (cfr. nota precedente), versamenti della FODERA' alla SALUTE E BENESSERE s.r.l.

⁴ Cfr. processo verbale dell'udienza del 19/12/2017.



- tanto era vero che mai ella aveva “*ritenuto di poter sollecitare e/o agire in giudizio per ottenere il trasferimento della quote societarie in questione, non vantando alcun diritto soggettivo in proposito*”⁵;

che in tal memoria, sempre per la prima volta, la FODERA’ ha altresì subordinatamente domandato -per il caso in cui Tribunale ritenesse invece concluso un contratto preliminare di cessione di quota- accertarsi l’intervenuta sua risoluzione per mutuo dissenso, posto che le parti mai vi avevano dato attuazione;

RILEVATO ALTRESI’

F. che la FODERA’, la quale nel termine preclusivo di cui all’art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. nulla aveva ritenuto di dedurre e produrre (mentre nello stesso termine la RAVERA ha depositato memoria

- rilevando la contraddizione in cui era caduta la difesa della convenuta in merito al titolo della propria domanda, prima affermato e poi negato, e
- producendo numerosi -ma incompleti- bilanci⁶ di Salute e Benessere nonché alcuni verbali assembleari)

solo nel termine per le repliche istruttorie ha formulato a prova contraria istanze *ex art.* 210 c.p.c. e di prova testimoniale testi, nonché prodotto i documenti dal n. 8 al n. 27;

F).1 che con ordinanza del 26/3/2018 il giudice istruttore, ritenendo condivisibilmente

- a) per la parte in cui si riferivano ai documenti prodotti dalla RAVERA sin dalla citazione e nella prima memoria *ex art.* 183 co. 6° c.p.c. (nn. 1 – 26 e 27 – 28 att.⁷), irrimediabilmente tardive le istanze istruttorie dedotte dalla FODERA’ solo nella propria memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 3 c.p.c.
- b) e che trattavasi per il resto trattasi di mezzi di prova non concretamente conducenti alla fattispecie, incentrata sulla corretta qualificazione da assegnarsi

⁵ Come attesterebbe il testo della missiva inviata alla RAVERA dall’avv. Berzaghi, difensore della convenuta anche in giudizio, in data 26/6/2012 (doc. 5 conv.).

⁶ Mancanti, singolarmente, proprio della nota integrativa dalla quale eventualmente evincere a favore di quali delle socie e per quale misura era stato appostato il debito per finanziamenti.

⁷ Con particolare riguardo a quelli prodotti dall’attrice da 2 a 7.



alla consegna a mani della RAVERA dell'assegno tratto dalla FODERA' il 4/7/2007 anche alla luce della diversa causale opposta sul punto dall'attrice, ha rigettato le istanze istruttorie della convenuta e rimesso al causa in decisione segnalando le “*questioni preliminari in rito e in merito relative*

1. *alla novità della domanda proposta dalla FODERA', ricorrente in monitorio, solo nella sua memoria del 25/1/2018*

2. *e alla configurabilità nella specie, a mente della domanda originaria, dell'indebito oggettivo sul cui fondamento la convenuta in opposizione ha agito”;*

F).2 che le parti hanno rassegnato le proprie definitive conclusioni come in epigrafe all'udienza del 12/3/2019 e la causa, depositate le difese illustrative, è pervenuta il 4/6/2019 al Collegio per la decisione;

RITENUTO PRELIMINARMENTE

G. quanto alle eccezioni sollevate in rito dalla RAVERA, che:

- a) la compravendita di una quota del 10% di SALUTE E BENESSERE s.r.l. prospettata, *sub specie* di impegno preliminare, dalla ricorrente in monitorio qui convenuta quale fonte causale della dazione in data 4/7/2007 degli € 10.000,00 di cui ha chiesto già in via ingiuntiva la restituzione, esclude che ci si trovi in presenza di un rapporto sociale in senso proprio anziché di un contratto fra soci cui la società era ed è indifferente, e che siano quindi applicabili alla fattispecie sia la clausola compromissoria di cui all'art. 20 dello statuto della SALUTE E BENESSERE s.r.l.
- b) che la prescrizione “sociale” breve invocata dalla opponente *ex art.* 2949 c.c.,
- c) e che va altresì rigettata anche l'eccezione di incompetenza territoriale pure svolta dalla RAVERA, dal momento che la opponente non ha contestato la competenza del giudice del monitorio (Tribunale di Milano) sotto tutti i profili potenzialmente rilevanti, e in particolare quello –che si è pertanto consolidato– del luogo di pagamento dell'obbligazione pecuniaria azionata dalla FODERA' ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3° c.c.;



RITENUTO NEL MERITO

H. che la domanda proposta dalla convenuta (attrice sostanziale) FODERA' soltanto nella sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 1° c.p.c. nei rinnovati termini di indebito oggettivo fondato sulla prospettazione che la consegna in data 4/7/2017 alla RAVERA dell'assegno sarebbe avvenuta al di fuori di qualsiasi accordo negoziale vincolante fra le parti (quasi 'nuda dazione' in previsione di futuri accordi mai conclusi) è certamente nuova e tale da mutare radicalmente lo stesso quadro dei fatti costitutivi proposti in via di azione e di replica alla opposizione;

H).1 che infatti sino a quel momento la FODERA', prima nel ricorso monitorio e poi in comparsa di risposta (che vale, nel giudizio di opposizione, memoria di replica), aveva insistito invece nell'allegare la contestuale conclusione fra le parti di un accordo verbale -del resto astrattamente valido ed efficace valido *inter partes*, non trattandosi di negozio a forma vincolata se non ai fini della sua opponibilità alla società 'terza'- avente ad oggetto il preciso impegno della RAVERA (socia al 90%) a cedere alla FODERA' un'altrettanto precisa ulteriore partecipazione sociale (10%) nella SALUTE E BENESSERE s.r.l.;

H).2 che modificandosi così radicalmente i termini della questione, trattasi pertanto di domanda nuova da ritenersi inammissibile sia secondo i principali generali esposti dalla Sezioni unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 12310 del 15/6/2015⁸, sia in particolare secondo gli orientamenti ricevuti dalla stessa Corte nella specifica ipotesi della opposizione a decreto ingiuntivo, giusta i quali nel giudizio di cognizione che così si instaura:

- il convenuto-opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio
- salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente (nel caso di specie, assente), egli si venga a sua volta a trovare nella posizione

⁸ Secondo i quali, com'è noto, il limite alla modificazione della domanda -anche in termini di vera e propria novità sotto il profilo della *causa petendi* o del *petitum*- della domanda ammessa *ex art.* 183 co. 5° e 6° n. 1 c.p.c. va collocato nel fatto che la domanda così modificata risulti comunque strettamente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Rv. 635536 - 01).



processuale di convenuto (al quale quindi, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa) e ciò giustifichi la proposizione (eventuale) di una *reconventio reconventionis*;⁹

H).3 che poiché dunque

- l'unica ragione in fatto e in diritto tempestivamente posta dalla FODERA' a fondamento della propria domanda riposa sul presunto accordo aggiunto con la RAVERA per l'acquisizione da parte della convenuta di un'ulteriore 10% della SALUTE E BENESSERE s.r.l.,

- accordo contestato dalla RAVERA e del quale non v'è traccia indiziaria alcuna (così come del 'mandato a finanziare' a società con quella somma di cui soltanto la FODERA' ha subordinatamente chiesto la risoluzione), essendo la consegna dell'assegno per sé sola causalmente neutrale e giustificabile secondo causali svariate e diverse rispetto a quella dedotta dalla convenuta,

non può essere accolta la *condictio indebiti* che su tale prospettazione si fonda, la quale fra l'altro presupponeva, proprio alla luce della dedotta causale contrattuale del pagamento, la risoluzione dell'accordo prima affermato (sia in sede monitoria che in causa) e poi, tardivamente negato;

H).4 che a tale ultimo riguardo, se è vero che, secondo la giurisprudenza citata dalla difesa attorea alle pagg. 15 – 16 della sua comparsa conclusionale¹⁰, sarebbe stato astrattamente ipotizzabile desumere dalla domanda restitutoria proposta dalla FODERA' una domanda implicita di risoluzione del contratto di cessione di quota dedotto in monitorio per inadempimento della RAVERA, la trasposizione di tale orientamento interpretativo alla fattispecie è preclusa dai termini concreti in cui s'è atteggiata la difesa della convenuta, la quale

⁹ La quale 'riconvenzionale della riconvenzionale' –come da ultimo ribadito da Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5415 del 25/02/2019 (Rv. 652929 - 02)- deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.

¹⁰ Cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21230 del 5/10/2009 (Rv. 610204 - 01).



a) allorché il giudice stesso all'udienza di trattazione ha segnalato (nel rigettare l'istanza della FODERA' ex art. 648 c.p.c.) l'assenza della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto dedotto,
b) anziché raccogliere l'invito ed esplicitarla
c) ha, come sopra segnalato, seguito la più radicale (e nuova) via della negazione dell'esser mai sorto fra le parti alcun vincolo contrattuale od obbligatorio, sicché il Tribunale non può che prendere atto di tale espressa allegazione, senza potervi sovrapporre *ultra petita* una propria e diversa;

H).5 che alla luce di quanto precede, è infine irrilevante l'accertamento della fondatezza e la prova dell'eccezione che in relazione a quel pagamento ha opposto la RAVERA atteso che comunque, in presenza di conclusioni di merito di mero rigetto della domanda dell'attrice sostanziale FODERA', il Tribunale non può che prendere atto dell'infondatezza di quest'ultima e revocare il decreto ingiuntivo opposto senz'altra pronuncia;

I. che le spese del giudizio di opposizione -irripetibili, a seguito della revoca, quelle liquidate in monitorio- seguono la soccombenza, onde Angela M. FODERA' dovrà rifonderle all'attrice opponente, tenuto conto del modesto valore della causa e dell'assenza di istruttoria, nella congrua misura di complessivi € 4.205,50 (di cui € 145,50 per le spese di iscrizione a ruolo) oltre su € 4.060,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con citazione notificata in opposizione l'11/5/2017, nonché sulle domande proposte dalla convenuta opposta in via principale e subordinata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. in accoglimento dell'opposizione, **revoca** il decreto ingiuntivo n. 6751/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 23.02 - 10.03.2017;



2. **rigetta** le domande tutte proposte da Angela Maria FODERA’;
3. **condanna** Angela Maria FODERA’ a **rifondere** ad Angela RAVERA le spese del giudizio di opposizione, che **liquida** in € **4.205,50**, oltre sull’imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell’I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 giugno 2019

il Presidente
Elena Riva Crugnola

il Giudice estensore
Guido Vannicelli

